



MOVIMENTO APOSTOLICO SORDI

Associazione Privata di Fedeli
(can. 322 § 2 del Codice di Diritto Canonico)

STATUTO

Riconoscimento ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana
con Decreto in data 13.6.2000

zione per la diffusione del Vangelo con spirito di carità” (art. 2, 1); sostenere “l’azione missionaria dei soci” e offrire “la collaborazione a gruppi che si occupano di sordi poveri nel mondo” (art. 2, 4).

E’ stata mantenuta la denominazione di “Movimento apostolico sordi”, ma viene data allo stesso la configurazione associativa. E’ sembrato opportuno non modificare tale denominazione per assicurare la continuità con la storia del Movimento medesimo e anche per analogia con quanto deciso riguardo al Movimento apostolico ciechi.

Il riconoscimento al quale il Movimento aspirava era quella di associazione pubblica di fedeli, in conformità con quanto deliberato da taluni Ordinari diocesano, come prima ricordato. Secondo la prassi seguita dalla Commissione Episcopale si propone invece di configurare il M.A.S. come associazione privata di fedeli, rinviando a valutazioni successive l’eventuale erezione in associazione pubblica.

L’Associazione è articolata in tre livelli: diocesano, regionale, nazionale con propri organi di governo personale e collegiale.

Ruolo e rilevanza specifici hanno gli assistenti ecclesiastici, designati con la procedura prevista dal Codice di diritto canonico per le associazioni private.

3. Con il parere favorevole della Commissione Episcopale per i problemi giuridici si propone pertanto al Consiglio Episcopale Permanente l’approvazione dell’allegato statuto e il conferimento al M.A.S. della personalità giuridica privata ai sensi dei cann. 298-299 e 321-326.

Conferenza Episcopale Italiana

PROT. N. 722/00
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana

- VISTA l’istanza in data 24 aprile 1999 del Presidente dell’Associazione nazionale “Movimento apostolico sordi” con la quale chiede l’approvazione dello statuto della medesima;
- CONSIDERATO il parere della Commissione Episcopale per i problemi giuridici;
- VISTA la delibera del Consiglio Episcopale Permanente del 24-27 gennaio 2000;
- AI SENSI del can. 322, § 2 del Codice di diritto canonico e degli artt. 23, lett. u) e 27, lett. a) dello statuto della C.E.I.,

DECRETA

Lo statuto dell’Associazione privata di fedeli denominata “Movimento apostolico sordi”, con sede in Roma, è approvato nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 13 giugno 2000



Camillo Card. Ruini



APPENDICE

BREVI NOTE STORICHE

1. *Il Movimento Apostolico Sordi (M.A.S.) è sorto nel luglio 1983 a Firenze per iniziativa del Capitolo Generale dei religiosi della Piccola Missione per i sordomuti, fondata dal Servo di Dio Don Giuseppe Gualandi. Scopo del Movimento era quello di aggregare e assistere spiritualmente gli ex alunni sordi degli istituti retti dai medesimi religiosi.*

Il 3 maggio 1985 il Movimento ottenne il riconoscimento canonico del Card. Silvano Piovanelli, Arcivescovo di Firenze, che lo eresse in associazione pubblica diocesana di fedeli, approvando contestualmente lo statuto. Nel 1990 il M.A.S. ricevette plauso e incoraggiamento dal Card. Biffi e nel 1991 dai Vescovi dell'Emilia Romagna. Nel 1991 il Movimento fu riconosciuto nella diocesi di Vicenza (21 marzo 1991) e fu costituito come associazione pubblica diocesana di fedeli dall'Arcivescovo di Bari Mons. Magrassi (15 maggio 1991) e dal Vescovo di Molfetta Mons. Bello (30 luglio 1991). Identico provvedimento è stato adottato dal Card. Ruini, Vicario Generale del Papa per la città di Roma (28 maggio 1999) e dal Vescovo di Concordia-Pordenone (3 giugno 1999).

Il Movimento è diffuso anche all'estero (Brasile, Filippine, Polonia, Stati Uniti, e Ungheria).

2. *Il 14 gennaio 1998 il Cav. Libero Marinato, Presidente nazionale del M.A.S., ha richiesto alla Conferenza la nomina del Presidente nazionale e dell'Assistente ecclesiastico nazionale, prima ancora di richiedere l'approvazione dello statuto e il riconoscimento canonico del Movimento.*

Formalizzato l'iter e ricevuta la documentazione, la Commissione Episcopale per i problemi giuridici ha proceduto all'esame dello statuto al quale ha apportato talune modifiche non sostanziali.

Lo statuto ha un'articolazione organica ed enuncia chiaramente le finalità ecclesiali dell'Associazione: promuovere "la formazione cristiana dei propri soci che offrono così la loro collabora-

Art. 30 - Estinzione e devoluzione delle risorse

1. In caso di estinzione dell'Associazione per delibera di scioglimento o per altra causa i beni residuanti dalla liquidazione sono devoluti alla Conferenza Episcopale Italiana perché li destini ad altri enti che perseguono analoghe finalità in favore dei non udenti.

Art. 31 - Norma di rinvio


1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Conferenza Episcopale Italiana

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "MOVIMENTO APOSTOLICO SORDI"
(M.A.S.)

Il presente testo di Statuto è stato esaminato e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 24-27 gennaio 2000. Si consegna ufficialmente il testo debitamente approvato.

Roma, 13 giugno 2000


+ Emilio Antonelli
Segretario Generale



TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l'Associazione ecclesiale nazionale di laici volontari denominata "Movimento Apostolico Sordi" (M.A.S.).
2. Il M.A.S. è un'associazione privata di fedeli, ai sensi dei cann. 298-299 e 321-326 del Codice di Diritto Canonico.
3. L'Associazione non ha fini di lucro e ha sede in Roma.

Art. 2 - Finalità

1. Il M.A.S. promuove la formazione cristiana dei propri soci che offrono così la loro collaborazione per la diffusione del Vangelo con spirito di carità.
2. Alla luce del Vangelo e nello spirito della Chiesa, il M.A.S. realizza una fraterna amicizia nella liturgia eucaristica, nella preghiera e nella vita quotidiana per la crescita morale e spirituale dei sordi.
3. I soci del M.A.S. si impegnano ad essere di sostegno a tutti i fratelli non udenti per aiutarli ad inserirsi nella comunità ecclesiale e civile, superando gli ostacoli che incontrano a causa della sordità e di ogni altra difficoltà attraverso l'accettazione serena della propria menomazione.
4. L'Associazione sostiene la formazione e l'azione missionaria dei soci ed offre la sua collaborazione a gruppi che si occupano di sordi poveri nel mondo.

TITOLO II

ORGANI

Art. 3 - Organi associativi

1. Sono organi diocesani del M.A.S.:

c) partecipano senza diritto di voto all'attività degli organi collegiali del Movimento.

Art. 27 - Durata e gratuità delle cariche

1. Le sostituzioni delle autorità sociali e le cooptazioni negli organi collegiali effettuate nel corso del quadriennio scadono al compimento del quadriennio stesso.
2. Tutte le prestazioni fornite in relazione alle cariche sociali sono a titolo gratuito. È previsto il rimborso delle spese vive, su presentazione di regolare documentazione.
3. La carica di Presidente a livello diocesano, regionale e nazionale è incompatibile con cariche analoghe in altre associazioni affini al M.A.S., nonché con lo svolgimento di funzioni direttive nei partiti politici (cfr. can. 317, § 4).

Art. 28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività dalle quote associative e da eventuali contributi e liberalità.
2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario-economista.

Art. 29 - Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dagli Organismi associativi al Consiglio nazionale, che le valuterà e deciderà in merito.
2. Le proposte devono essere rese note a tutti i Gruppi diocesani almeno sessanta giorni prima della data di convocazione della Assemblea nazionale nella quale saranno discusse.
3. Le modifiche statutarie devono ottenere il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'Assemblea nazionale ed entreranno in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza episcopale italiana.

c) riferisce all'Assemblea nazionale sulla crescita spirituale e sull'impegno apostolico del Movimento.

Nel suo servizio può essere coadiuvato da Assistenti ecclesiastici da lui designati per settori specifici.

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea nazionale anche tra persone non associate al Movimento.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.
3. I Revisori, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, esercitano le funzioni e i poteri previsti in materia dal Codice civile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 - Rapporti con i Vescovi

1. Il M.A.S., in quanto Associazione ecclesiale, fa sue le direttive pastorali dei Vescovi a livello diocesano, regionale e nazionale, incoraggiando i propri membri a mettere a disposizione della Chiesa le loro capacità, come anche i doni e i carismi, della cui autenticità sono giudici gli stessi Pastori (cf. LG 12).
2. L'elezione dei Presidenti ai vari livelli associativi viene ufficialmente comunicata alla competente Autorità ecclesiastica, nello spirito della appartenenza e della cooperazione ecclesiale.
3. Gli Assistenti ecclesiastici esercitano il loro servizio ministeriale in comunione con i Vescovi e sono segno della loro presenza nel Movimento.
Essi:
 - a) alimentano la vita spirituale dei soci;
 - b) promuovono l'unità dei vari organi associativi e si occupano del bene spirituale di tutti i sordi;

- a) il Gruppo diocesano;
 - b) l'Assemblea dei Soci;
 - c) il Consiglio diocesano;
 - d) il Presidente diocesano;
 - e) l'Assistente diocesano;
 - f) il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Sono organi regionali del M.A.S.:
 - a) il Comitato regionale;
 - b) il Consiglio di presidenza;
 - c) il Presidente regionale;
 - d) l'Assistente regionale;
 - e) il Collegio dei Revisori dei conti.
 3. Sono organi centrali del M.A.S.:
 - a) l'Assemblea nazionale;
 - b) il Consiglio nazionale;
 - c) il Presidente nazionale;
 - d) l'Assistente nazionale;
 - e) il Collegio dei Revisori dei conti.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Adesione

1. Possono aderire al M.A.S. come soci effettivi tutti i non udenti che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio diocesano.
Come soci aderenti possono essere ammessi, senza diritto di voto, persone udenti, nonché enti e organismi la cui appartenenza possa tornare utile alla vita interna e alla collaborazione esterna del Movimento; gli enti e gli organismi partecipano alla vita associativa mediante un rappresentante appositamente incaricato.
2. Nella domanda scritta di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto del Movimento Apostolico Sordi.

3. I soci cessano di appartenere al M.A.S.:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) per mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi;
 - c) per indegnità deliberata dal Consiglio diocesano; contro tale decisione è ammesso ricorso al Comitato regionale, che decide in via definitiva.
4. Per l'accettazione e la dimissione dei soci, deve essere osservato anche quanto disposto dal can. 316.

Art. 5 - Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di usufruire di tutte le iniziative promosse dal Movimento e di partecipare alle assemblee del Gruppo di appartenenza.
I soci effettivi hanno diritto di voto, che possono esercitare anche per delega.
2. I soci hanno l'obbligo di versare la quota annuale e avranno cura di aiutare anche materialmente i sordi bisognosi nella misura delle proprie possibilità e nello spirito della condivisione.

Art. 6 - Quota sociale

1. La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio nazionale; essa è non è frazionabile e non sarà rimborsata in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale annuale non possono essere elettori né possono essere eletti alle cariche sociali.

TITOLO IV

ORGANI DIOCESANI

Art. 7 - Il Gruppo diocesano

siede le riunioni del Consiglio nazionale.

4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione è sostituito dal Consigliere nazionale anziano.

Art. 23 - Il Segretario-economo nazionale

1. Il Segretario-economo nazionale coadiuva il Presidente nazionale; in particolare:
 - a) cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio nazionale ed è responsabile dell'archivio;
 - b) custodisce i registri della contabilità e la documentazione relativa;
 - c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio nazionale;
 - d) predispone la bozza del bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio nazionale entro il mese di ottobre e la bozza del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio nazionale entro il mese di marzo dell'anno successivo;
 - e) cura la corrispondenza.
2. Il Presidente provvede immediatamente alla sostituzione del Segretario in caso di assenza, di impedimento o di sopravvenuta incapacità.

Art. 24 - L'Assistente nazionale

1. L'Assistente ecclesiastico nazionale è confermato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, su proposta dal Consiglio nazionale.
Egli:
 - a) collabora con gli organi direttivi del Movimento;
 - b) imposta, avvia e coordina le attività pastorali degli Assistenti ecclesiastici regionali, tenendo conto dei piani pastorali della C.E.I.;

sidenti diocesani; in tal caso il Presidente nazionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta del Consiglio deve essere fissata entro trenta giorni dalla data della convocazione.

5. Il Consiglio nazionale si riunisce validamente se sono presenti almeno due Consiglieri, l'Assistente ecclesiastico nazionale e il Segretario-economista.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7. Il Consiglio nazionale:

- a) sceglie il Segretario-economista nazionale tra i soci aderenti;
- b) approva il programma di attività proposto dal Presidente;
- c) approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- d) autorizza le spese a livello nazionale;
- e) autorizza la costituzione di nuovi Gruppi diocesani;
- f) emana e modifica il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- g) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h) determina, almeno tre mesi prima della fine dell'anno, l'entità della quota associativa dovuta dai Soci per l'anno successivo;
- i) esamina i problemi disciplinari e stabilisce le soluzioni;
- l) accoglie o respinge le richieste di modifica dello Statuto.

Art. 22 - Il Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale, eletto tra i soci effettivi, ha la legale rappresentanza del M.A.S.

Egli deve avere spirito di servizio e deve manifestare fedeltà alla natura del Movimento, fraterna disponibilità verso i soci, obbedienza all'Autorità ecclesiastica.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un secondo quadriennio consecutivo.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea nazionale; convoca e pre-

1. La vita dei soci che aderiscono al Movimento Apostolico Sor-di si realizza attraverso l'appartenenza al Gruppo diocesano. Con l'adesione al Gruppo diocesano, richiesta per iscritto, i soci entrano a far parte del Movimento, con tutti i diritti e doveri previsti dal presente Statuto.

2. Il Gruppo è validamente costituito su base diocesana se composto da un minimo di 10 soci, di cui almeno un terzo soci effettivi. In caso di comprovata necessità è possibile costituire più Gruppi nell'ambito della stessa Diocesi, con l'autorizzazione del Consiglio nazionale.

3. Ogni Gruppo, nel rispetto delle finalità e delle linee programmatiche del Movimento, mantiene autonomia di iniziativa e di azione.

4. Il Gruppo diocesano si riunisce ordinariamente una volta al mese per la realizzazione delle attività programmate e per il raggiungimento delle finalità proprie del Movimento.

Art. 8 - L'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea diocesana è l'organo base del M.A.S.: è costituita dai soci effettivi e con diritto di voto attivo e passivo, e dai soci aderenti.

2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente diocesano in sessione ordinaria una volta all'anno; in sessione straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno cinque soci effettivi; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione della metà più uno dei soci effettivi presenti personalmente o per delega conferita per iscritto ad altro socio; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti. È ammessa una sola delega per socio.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice.
6. L'Assemblea:
 - a) elegge il Presidente diocesano;
 - b) elegge i componenti del Consiglio;
 - c) elegge i componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) approva il programma di attività e i bilanci preventivo e consuntivo proposti dal Consiglio diocesano.

Art. 9 - Il Consiglio diocesano

1. Il Consiglio diocesano è formato dal Presidente, da due soci effettivi eletti dall'Assemblea e dall'Assistente ecclesiastico diocesano.
2. I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente in via ordinaria quattro volte all'anno; in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, oppure a richiesta dei due Consiglieri eletti.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
5. Il Consiglio:
 - a) nomina il Segretario;
 - b) approva la stesura dei bilanci preventivo e consuntivo preparati dal Segretario, nonché la relazione morale e il programma delle attività svolte e da svolgere, e li propone all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) esamina le domande di adesione dei nuovi soci e decide in merito;
 - d) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - e) esamina tutte le controversie e i problemi disciplinari e propone le soluzioni.

2. L'Assemblea nazionale:
 - a) elabora le linee programmatiche generali del Movimento;
 - b) approva la relazione del Presidente nazionale e prende atto della relazione dell'Assistente ecclesiastico nazionale;
 - c) elegge con distinte votazioni tra i candidati proposti dal Consiglio nazionale e dai Comitati regionali il Presidente nazionale, quattro Consiglieri, il Segretario-economista nazionale e il Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) approva eventuali modifiche dello Statuto.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente nazionale in via ordinaria ogni quattro anni; può essere convocata, in via straordinaria, ad iniziativa del Consiglio nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei Gruppi diocesani regolarmente costituiti. È validamente costituita con la presenza di almeno il 60% degli aventi diritto.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dai partecipanti, considerando voti espressi anche le astensioni, salvo quanto disposto dal successivo art. 27.
5. L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dai partecipanti.

Art. 21 - Il Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è formato da:
 - a) il Presidente nazionale;
 - b) i Consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea;
 - c) l'Assistente ecclesiastico nazionale.
 - d) il Segretario-economista nazionale;
 Esso può cooptare altri due consiglieri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
2. I Consiglieri nazionali sono eletti ogni quattro anni dall'Assemblea nazionale e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio nazionale è convocato in via ordinaria due volte all'anno; in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente, sentito l'Assistente ecclesiastico nazionale, lo ritenga necessario.
4. La convocazione può essere richiesta anche da almeno tre Pre-

1. L'Assistente ecclesiastico regionale è confermato dalla Conferenza Episcopale regionale, su proposta del Consiglio di presidenza.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di presidenza, ma non ha diritto di voto.

Art. 18 - Il Segretario-economista regionale

1. Il Segretario-economista regionale è scelto dal Comitato regionale tra i soci aderenti.

2. Egli:

- a) redige e custodisce i verbali delle riunioni;
- b) custodisce i registri e i documenti relativi al Comitato regionale e alle attività da esso promosse;
- c) attua le deliberazioni demandategli del Comitato regionale;
- d) cura la corrispondenza.

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da due membri effettivi e da un membro supplente, eletti dal Comitato regionale anche tra persone non associate al Movimento.

2. I Revisori, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, esercitano le funzioni e i poteri previsti in materia dal Codice civile.

TITOLO V

ORGANI CENTRALI

Art. 20 - L'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è l'organo supremo del Movimento Apostolico Sordi. Essa è costituita dai componenti il Consiglio nazionale, dai Presidenti dei Gruppi diocesani e dagli Assistenti ecclesiastici regionali.

Art. 10 - Il Presidente diocesano

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo diocesano e ne dirige l'attività nel rispetto dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea nazionale.

2. Il Presidente deve essere eletto tra soci effettivi; deve avere spirito di servizio e prestare obbedienza al Vescovo; deve mantenersi fedele alla natura del Movimento; deve manifestare fraterna disponibilità verso i soci.

3. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un secondo quadriennio consecutivo.

4. Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea diocesana dei soci e le riunioni del Consiglio;
- b) dirige e coordina lo svolgimento del programma di attività approvate dall'Assemblea diocesana;
- c) collabora al coordinamento delle attività regionali e nazionali;
- d) esegue eventuali disposizioni del Vescovo diocesano.

5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere anziano.

Art. 11 - L'Assistente diocesano

1. L'Assistente ecclesiastico diocesano è confermato dal Vescovo, su proposta del Consiglio diocesano.

Partecipa alle riunioni del Consiglio diocesano, ma non ha diritto di voto.

Art. 12 - Il Segretario-economista diocesano

1. Il Segretario-economista deve essere scelto tra i soci aderenti.

2. Egli:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci, dei registri sociali e contabili e della documentazione del Gruppo diocesano;
- b) è responsabile della redazione e della conservazione dei

verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;

c) predisporre la bozza del bilancio preventivo, che sottopone all'approvazione del Consiglio entro il mese di ottobre, e la bozza del bilancio consuntivo, che sottopone all'approvazione del Consiglio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di esercizio;

d) provvede alla riscossione delle entrate, in particolare delle quote associative, e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

e) provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da due componenti effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea anche tra persone non associate al Movimento. Esso elegge il Presidente tra i componenti.

2. I Revisori, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, esercitano le funzioni e i poteri previsti in materia dal Codice civile.

TITOLO V

ORGANI REGIONALI

Art. 14 - Il Comitato regionale

1. Il Comitato regionale ha il compito di rappresentare gli interessi morali ed economici dei soci a livello regionale e di coordinare le attività dei Gruppi diocesani.

2. Esso assume la seguente denominazione: "M.A.S. - Movimento Apostolico Sordi - Comitato regionale..." (nome della regione interessata).

Ha sede presso il Gruppo diocesano al quale appartiene il Presidente regionale. La suddivisione regionale segue quella delle Regioni ecclesiastiche.

3. Il Comitato regionale è costituito dai Presidenti dei Gruppi

diocesani e viene convocato ordinariamente una volta all'anno.

4. Esso elegge tra i suoi membri il Presidente regionale e due collaboratori per il Consiglio di presidenza, che durano in carica quattro anni; nomina inoltre il Segretario regionale tra i soci aderenti.

5. Il Comitato regionale:

a) collabora con il Consiglio nazionale per la realizzazione delle iniziative promosse dal medesimo;

b) amministra le risorse economiche;

c) provvede all'assegnazione e all'erogazione di contributi ai Gruppi diocesani;

d) approva la relazione morale e il programma di attività, nonché i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di presidenza.

Art. 15 - Il Consiglio di presidenza

1. Il Consiglio di presidenza è costituito dal Presidente regionale e da due Consiglieri, eletti ogni quattro anni dal Comitato regionale.

2. I Consiglieri coadiuvano il Presidente regionale, in particolare nella redazione della relazione morale e del programma di attività, nonché dei bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre annualmente all'approvazione del Comitato regionale.

Art. 16 - Il Presidente regionale

1. Il Presidente regionale convoca e presiede il Comitato regionale. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Consigliere anziano.

2. Il Presidente regionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un secondo quadriennio consecutivo.

3. Le convocazioni del Comitato regionale devono essere inviate ai membri unitamente all'ordine del giorno, con lettera raccomandata o via fax almeno 15 giorni prima della seduta.

Art. 17 - L'Assistente regionale